



COMUNE DI TOMBOLO  
*Provincia di Padova*

-----

**Nucleo di valutazione**

# **VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024**

# Nucleo di valutazione

## Documento di validazione della Relazione sulla performance dell'anno 2024

L'articolo 10 “Piano della performance e Relazione sulla performance” del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai commi 1, 1 bis e 5, prevede che:

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

L'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce:

- al comma 1, che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- al comma 3-bis – ultimo periodo, che “il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”.

L'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che comprende, tra l'altro, gli obiettivi assegnati e quindi, sostanzialmente, il piano della performance.

Tale previsione normativa è stata successivamente modificata dalle disposizioni di cui:

- all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, per quanto attiene le disposizioni di cui ai commi 5 e 6;
- all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15, introduttivo del comma 6-bis;
- all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, per quanto attiene le disposizioni di cui al comma 6-bis e introduttivo del comma 7-bis.

L'articolo 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che l'Organismo indipendente di valutazione della performance “valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione”.

Si rileva che:

- l'art. 16 del d.lgs. 150/2009 “*Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale*” tra gli articoli del Titolo II del medesimo decreto legislativo a cui devono adeguarsi gli enti locali non contempla i predetti articoli 10 e 14;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 121/2010 ha confermato che “l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009)”;
- gli enti locali possono quindi autonomamente determinare in merito alla introduzione o meno di un atto di “validazione” da parte di un organo di misurazione e valutazione della performance e, se previsto, ai contenuti dello stesso.

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22 luglio 2015 con la quale è stato approvato il sistema di valutazione delle prestazioni del personale vigente dall'anno 2015.

Tale sistema è stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 22 luglio 2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16/03/2024.

Il predetto sistema di misurazione e valutazione della performance vigente del Comune di Tombolo, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Performance”, del sito istituzionale, al punto 3. *IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE* prevede che:

- *entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione la Giunta comunale approva la Relazione sulla Performance, predisposta sulla base delle risultanze del processo di misurazione.*
- *la Relazione sulla Performance viene successivamente validata dal Nucleo di Valutazione e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.*

Si richiamano:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 10.02.2024 che ha approvato il PIAO;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 12.09.2024 con cui è stato aggiornato il PIAO.

A seguito di verifica con i Responsabili, è stata redatta la “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024”, contenente gli obiettivi operativi previsti, gli indicatori-obiettivo, i target attesi e i risultati conseguiti durante la gestione dell’esercizio 2024, predisposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 150/2009, la quale evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell’anno in questione.

Il Nucleo di valutazione ha quindi svolto la propria attività di validazione, ex art. 14 del D.lgs 150/2009, sulla base degli accertamenti che ha ritenuto di eseguire, e ha riscontrato la correttezza di quanto riportato nella predetta Relazione.

Tutto ciò premesso, valida la Relazione sulla performance per l’anno 2024 del Comune di Tombolo e mette a disposizione il presente atto all’Amministrazione Comunale per il seguito di competenza.

24 luglio 2025

**Il Nucleo di valutazione**  
**Dr. Giorgio Bonaldo**  
**Firmata digitalmente- Infocert**